
Partner

Dott. Comm. Corrado Colombo
Avv. Vittorio Versace
Dott. Comm. Giorgio Agnello
Dott. Comm. Paolo Bergamasco
Dott. Comm. Valeria De Cicco
Dott. Comm. Silvio Formenti
Dott. Comm. Piergiorgio Gusso
Dott. Comm. Luigi Lepore
Dott. Comm. Mara Losi
Dott. Comm. Gianluca Panizza
Dott. Comm. Maria Paola Pecollo
Dott. Comm. Monica Poletto
Dott. Comm. Filippo Purghè
Dott. Comm. Giovanna Rita
Avv. Nicola Salvarani
Dottorssa Elsa Ségard Esp. Cont.
Dott. Comm. Pino Sorrentino
Dott. Comm. Alfredo Tradati
Dott. Comm. Carlo Triberti

Of Counsel

Dott. Comm. Paolo Triberti
Dott. Luca Insabato Cons. del Lav.
Avv. Patrizia Tovazzi

Dott. Comm. Anna Aimettil
Dott. Comm. Pietro Aspesi
Avv. Federica Ballerini
Avv. Lucia Campora
Dott. Comm. Giuseppina Grazia Carbone
Dott. Comm. Giuseppe Celestini
Dott. Comm. Michele Ciccone
Dott. Comm. Barbara Di Gregorio
Dott. Comm. Moira Di Muzio
Dott. Comm. Vincenzo Frunzio
Dott. Comm. Gerardo Giannella
Dott. Comm. Emanuela Glerean
Dott. Comm. Irene Guerzoni
Dott. Comm. Alberto Mariani
Dott. Comm. Alberto Mattiello
Dott. Comm. Giorgia Mazzieri
Dott. Comm. Mila Monova
Dott. Comm. Gaia Napoli
Dott. Comm. Enzo Pignataro
Avv. Chiara Pisani
Dott. Comm. Alessandro Pozzi
Dott. Comm. Bruna Paulon Puerari
Dott. Comm. Rosa Runci
Dott. Comm. Camilla Santinoli
Dott. Comm. Stefania Silvestri
Dott. Comm. Andreina Soffientini
Dott.ssa Tzvetelina Spassov Esp. Cont.
Dott. Comm. Gloria Torre
Avv. Stefano Versace

C.F. e P.Iva 10444880156

www.tcapartners.it
info@tcapartners.it

Milano, 21 aprile 2020

Comunicazione n. 9/2020

Oggetto: Dichiarazione fiscale delle persone fisiche per i redditi 2019

Gentili Clienti,

L'emergenza COVID-19 che tutti stiamo vivendo ci ha spinto ad accelerare ed a rendere più sistematico il processo di digitalizzazione della raccolta dei documenti per la dichiarazione dei redditi.

Vi chiediamo quindi di inviare la documentazione **solamente in forma elettronica via mail ai professionisti che si occupano della compilazione dei modelli dichiarativi (occorre quindi non rispondere alla presente mail e non inviare la documentazione a reception e segreteria)**, compilando la scheda "Raccolta dati per le dichiarazioni fiscali" che troverete allegata alla presente Comunicazione. Tale modulo contiene campi editabili ed è compilabile senza necessità di stampa.

Per esigenze particolari di invio di documenti (legate a problemi di quantità degli stessi, del loro formato o di riservatezza) si prega di contattare i professionisti di riferimento per individuare gli strumenti più adeguati.

Vi preghiamo di **verificare che la documentazione che ci invierete per la compilazione della dichiarazione dei redditi sia facilmente leggibile**. A tal fine suggeriamo di scansionare i documenti. Nell'eventualità in cui non fosse possibile utilizzare uno scanner, suggeriamo di utilizzare una delle apposite applicazioni disponibili per smartphone che garantiscono un miglior risultato rispetto alla semplice fotografia dei documenti (sono disponibili diverse applicazioni, anche in forma gratuita sui principali store degli smartphone, ricercando la parola "scanner"; ad esempio segnaliamo tra gli altri, Office Lens, Adobe Scan e CamScanner).

Riportiamo nella tabella che segue le scadenze ad oggi stabilite, salvo possibili rinvii, per le dichiarazioni fiscali relative all'anno di imposta 2019:

Tipo di dichiarazione	Termine di pagamento delle imposte		Termine di presentazione
	Ordinario	Differito (1)	
Modello Redditi 2020	30/06/2020	30/07/2020	30/11/2020
Modello 730/2020	Il conguaglio avviene direttamente nella busta paga relativa alla prima retribuzione utile, e comunque nel mese successivo alla liquidazione del modello		30/09/2020

(1) Il differimento al 30/07/2020 comporta una maggiorazione dello 0,4% sulle imposte dovute.

Ricordiamo che il Modello Redditi (che ha sostituito il Modello Unico) può essere utilizzato dalla generalità dei contribuenti **mentre il modello 730 è utilizzabile unicamente dalle persone fisiche che nel 2019 hanno percepito:**

- Redditi di pensione;
- Redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- Redditi da fabbricati;
- Redditi di capitale.

Da quest'anno potranno utilizzare il modello 730 senza sostituto d'imposta anche gli eredi, per conto delle persone decedute nell'anno 2019 o entro il 23 luglio 2020.

Alleghiamo l'elenco di massima dei documenti e delle informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni. Data la varietà delle fattispecie particolari che possono concretamente verificarsi, invitiamo i Clienti a prendere contatto con il Professionista di riferimento per eventuali ulteriori precisazioni, in particolare per chi avesse conseguito redditi di lavoro autonomo o di capitale.

La raccolta tempestiva e completa dei documenti ci consente di rispettare i termini di elaborazione delle dichiarazioni desiderati dai Clienti.

Vi invitiamo quindi a consegnare tutta la documentazione necessaria per la predisposizione della dichiarazione

ENTRO IL 15 MAGGIO 2020

Con l'occasione inviamo i nostri migliori saluti

Triberti Colombo & Associati

CLIENTE

PROFESSIONISTA DI RIFERIMENTO PRESSO LO STUDIO

RACCOLTA DATI PER LE DICHIARAZIONI FISCALI

REDDITI ANNO 2020

Di seguito si propone una breve lista delle informazioni indispensabili per la compilazione della dichiarazione fiscale Redditi/730 relativo all'anno 2019.

Vi raccomandiamo di segnalarci tutti gli elementi in Vostro possesso anche se ritenete che lo Studio li abbia già acquisiti.

L'elenco che segue ha solo carattere indicativo e non pretende di ricomprendere tutte le fattispecie possibili: i nostri collaboratori sono a disposizione per chiarire i Vostri dubbi e verificare le situazioni che dovranno essere oggetto di dichiarazione.

- ✓ Fornire copia Modello UNICO/ 730 relativo all'anno 2018 se non predisposto dal nostro Studio
- ✓ Fornire copia delle deleghe F24 attestanti i versamenti/compensazioni effettuate nell'anno 2019

DATI ANAGRAFICI E ALTRE INFORMAZIONI

(al momento di presentazione della documentazione):

- residenza: indicare, se diversa da quella indicata nel modello precedente, la propria residenza
- nonché la data a decorrere dalla quale è effettiva la modifica.

- ✓ **stato civile:** indicare, se modificato, il proprio stato civile, la data di variazione nonché il codice fiscale del coniuge.

- ✓ **familiari a carico per l'anno 2019** (si considerano a carico i soggetti con reddito complessivo annuo inferiore a 2.840,51 euro; i figli di età non superiore a 24 anni si considerano a carico se hanno reddito complessivo annuo uguale o inferiore a 4.000 euro): indicare, se variati rispetto all'anno precedente,

il nome e cognome, il codice fiscale, la relazione (figlio/a, marito/moglie ecc), la % di carico dei familiari che risultano a carico del contribuente per il 2019. Specificare inoltre se il familiare a carico è portatore di handicap.

- ✓ **Variazione datore di lavoro:** indicare, se diverso rispetto a quello indicato nel modello CU, i dati anagrafici del sostituto d'imposta che dovrà effettuare le operazioni di conguaglio.

- ✓ **Destinazione 8‰ dell'Irpef:** indicare a chi si intende devolvere l'8‰ (Stato - indicando una delle specifiche finalità tra le seguenti: fame nel mondo, calamità, edilizia scolastica, assistenza ai rifugiati, beni culturali - Chiesa Cattolica, Chiese Avventiste del 7° giorno, Comunità Ebraica, Chiesa Evangelica Luterana, Chiesa Evangelica Valdese, Assemblee di Dio in Italia, Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, Chiesa apostolica in Italia, Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia, Unione Buddhista Italiana, Unione Induista Italiana, Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai).

- ✓ **Destinazione 5‰ dell'Irpef:** indicare la categoria (Settore non profit, Ricerca scientifica e dell'università, Ricerca sanitaria, Attività sociali svolte dal Comune di Residenza, Ass. sportive dilettantistiche, Attività che tutelano e promuovono i beni culturali paesaggistici, Ente gestore delle Aree Protette) ed il codice fiscale dell'ente beneficiario.

- ✓ **Destinazione 2‰ dell'Irpef in favore di un partito politico:**

La mancata indicazione del codice fiscale dell'ente beneficiario nello spazio sopra indicato o nel campo dedicato nella CU 2020, autorizza lo Studio a confermare la scelta dell'anno precedente, se formulata.

TERRENI E FABBRICATI

✓ I possessori di terreni e fabbricati sono invitati a segnalare ogni informazione relativa agli immobili.

In particolare, è necessario fornire:

- Visure Catastali aggiornate, relative ai fabbricati e terreni posseduti qualora siano avvenute modifiche rispetto alla situazione dichiarata nell'anno precedente;
- Copia del Rogito per gli acquisti o le vendite avvenute nel 2019 o nel 2020;
- Copia della Dichiarazione di Successione per i beni immobili ereditati nel 2019 o nel 2020;
- Canoni di affitto relativi al 2019 (copia del contratto di affitto, delle ricevute e dell'eventuale rivalutazione del canone annuo);
- Copia dei contratti di locazione o comodato di durata non superiore ai 30 giorni; ricordiamo che a partire dal 2017, in presenza dell'intervento di intermediari immobiliari, **è necessario presentare copia della Certificazione Unica delle ritenute del 21%** da questi operate a titolo d'imposta sui canoni di locazione corrisposti dal locatore;
- Indicare se tra gli immobili locati vi siano immobili di interesse storico e/o artistico (dal 2015 è prevista una particolare modalità di tassazione per detti contratti);
- Nel caso di opzione per la cedolare secca (esercitata per i canoni relativi al 2019) fornire copia:
 - dei contratti per i quali si è esercitata l'opzione;
 - della raccomandata inviata agli inquilini;
 - degli F24 relativi agli acconti versati per il pagamento della cedolare;
 - documentazione relativa a fabbricati concessi in uso gratuito a familiari.

In alternativa:

- Si dichiara che la situazione reddituale dei terreni e dei fabbricati dichiarata per l'anno 2019 non ha subito variazioni rispetto all'anno 2018 e non varierà fino al 30 settembre 2020.


Terreni fabbricati – Documenti allegati

REDDITI PERCEPITI

- ✓ **Redditi di lavoro dipendente e altri redditi:** fornire allo studio i documenti attestanti i redditi percepiti nell'anno 2019. A titolo esemplificativo devono essere consegnati: modello CU 2020, certificazioni di eventuali pensioni estere e/o redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, certificazione dei compensi percepiti per lavoro autonomo occasionale, diritti d'autore, associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, certificazioni relative a borse di studio, certificazioni utili rilasciate da banche o società, certificazioni di indennità di maternità, mobilità, disoccupazione, malattia, infortunio, assegni dal coniuge separato o divorziato, con esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, indennità e assegni percepiti per cariche pubbliche, plusvalenze/minusvalenze da cessione di quote o azioni, redditi soggetti a tassazione separata.


Vi invitiamo nel caso abbiate percepito altri tipi di reddito, diversi da quelli precedentemente indicati, di voler contattare e verificare insieme al professionista di riferimento se tali redditi possano rientrare tra le numerose categorie residuali. In particolare si invitano tutti i Clienti titolari di **investimenti immobiliari e/o finanziari detenuti all'estero** a contattare lo Studio al fine di verificare se sussiste l'obbligo di compilazione del quadro RW del Modello Redditi 2020.

Redditi percepiti – Documenti allegati




DETRAZIONI E DEDUZIONI

- ✓ **Oneri deducibili e detraibili:** di seguito si riportano alcuni dei principali oneri detraibili e deducibili.
 - **Spese sanitarie:**
 - Documentazione spese mediche;
 - Documentazione spese sostenute da portatori di handicap per mezzi necessari alla deambulazione, per l'acquisto di autoveicoli e di sussidi tecnici ed informatici;
 - Documentazione spese sostenute per l'acquisto di cani guida per non vedenti.



✓ **Spese per la famiglia**

- Ricevute spese per la frequenza (tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spesa per la mensa scolastica) di scuole dell'infanzia (scuola materna), del primo ciclo di istruzione (elementari e medie) e della scuola secondaria di secondo grado (superiori) di tutti gli istituti scolastici, privati o pubblici con limite massimo di spesa annua di 800,00 euro per figlio;
- Ricevute rette pagate nel 2019 per l'asilo nido (si ricorda che la detrazione è incompatibile con il bonus asilo nido erogato dall'Inps);
- Documentazione spese per l'adozione di minori stranieri (certificate dall'ente che cura la procedura dell'adozione);
- Ricevute contributi versati all'INPS per addetti ai servizi domestici (con indicazione costo orario e ore lavorate nel trimestre);
- Documentazione spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale propria e/o di familiari nell'ipotesi di non autosufficienza risultante da certificazione medica;
- Assegni periodici corrisposti al coniuge (portare sentenza di separazione o divorzio, codice fiscale del coniuge e documentazione attestante l'effettivo versamento);
- Documentazione spese funebri (importo, riferito a ciascun decesso, non superiore a euro 1.550 anche per il decesso di un non familiare);
- Documentazione spese per le attività sportive praticate dai ragazzi tra 5 e 18 anni (per un importo non superiore a euro 210,00 per ciascun ragazzo);
- Ricevute spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico per un importo non superiore ai 250,00 euro, se non rimborsate dal datore di lavoro;
- Ricevute spese sostenute per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici informatici necessari all'apprendimento in favore di studenti (fino alla scuola secondaria di secondo grado) con DSA certificato dal SSN, specialisti o strutture accreditate.



✓ **Spese per la casa**


- Certificazione o altra documentazione attestante gli interessi passivi e gli oneri accessori (oneri fiscali, costo notaio e perizia) conseguenti mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale: è indispensabile anche il contratto di mutuo e l'atto di acquisto dell'immobile;
- Spese per manutenzione e ristrutturazione per le quali spetta la detrazione del 36%. Distinguiamo due ipotesi:
 - lavori iniziati prima del 14.05.2011. In questo caso è necessario fornire: comunicazione al Centro Operativo di Pescara con relativa ricevuta di invio, fatture, bonifici bancari o postali o l'eventuale certificazione rilasciata dall'amministratore nel caso di interventi condominiali;
 - lavori iniziati dopo il 14.05.2011 fino al 25.06.2012. A seguito della soppressione dell'obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara è ora richiesto ai contribuenti di riportare i **dati catastali degli immobili oggetto di intervento**. In questa ipotesi sarà pertanto necessario indicare allo studio l'immobile su cui sono stati effettuati i lavori e fornire, come nell'ipotesi precedente, fatture, bonifici o l'eventuale certificazione rilasciata dall'amministratore nel caso di interventi condominiali;
 - acquisto box o posti auto pertinenziali. E' necessario fornire l'attestazione del venditore ove siano indicate le spese di realizzazione (per le quali si può godere della detrazione);
- Spese per manutenzione e ristrutturazione sostenute dopo il **26.06.2012 per le quali spetta la detrazione del 50%**. E' necessario indicare allo studio l'immobile su cui sono stati effettuati i lavori e fornire, come nell'ipotesi precedente, fatture, bonifici o l'eventuale certificazione rilasciata dall'amministratore nel caso di interventi condominiali;
- Spese per **interventi di riqualificazione energetica** e sull'involucro degli edifici, installazione di pannelli solari, sostituzione di impianti di climatizzazione, per le quali è riconosciuta la detrazione del **55% (spese sostenute fino al 5.06.2013), del 65% (spese sostenute dal 6.06.2013 al 31.12.2019), del 70% - 75% (spese sostenute dal 1.1.2017 al 31.12.2019 su parti comuni degli edifici condominiali) e del 80% - 85% (spese sostenute dal 1.1.2018 al 31.12.2019 su parti comuni degli edifici condominiali e volti alla riduzione del rischio sismico)**. In questo caso è necessaria l'asseverazione del tecnico abilitato, fatture, bonifici, attestato di qualificazione energetica e ricevuta di trasmissione della scheda informativa all'ENEA;
- Spese per l'acquisto di **mobili e di grandi elettrodomestici** di classe non inferiore alla A+ sostenute nel 2019, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione che fruiscono della detrazione per le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio sostenute a partire dal 1° gennaio 2018. La detrazione spetta su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 Euro;

- Spese per gli **interventi relativi all'adozione di misure antisismiche**, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo il 4 agosto 2013 ed entro il 31 dicembre 2016, su edifici adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, per le quali è riconosciuta la **detrazione d'imposta** nella misura **del 65%**, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare;
- Spese sostenute per gli **interventi relativi all'adozione di misure antisismiche sostenute dal 1° gennaio 2017**, per le quali è riconosciuta una **detrazione d'imposta che varia dal 50% all'85%** a seconda della riduzione di livello di rischio sismico;
- Spese sostenute dal 1° gennaio 2016 per l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative;
- Canoni di leasing pagati nel 2019 per l'acquisto di unità immobiliari da destinare ad abitazione principale entro un anno dalla consegna;
- Spese per l'acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione: è riconosciuta una deduzione del 20% della spesa di acquisto o costruzione di immobili abitativi da destinare alla locazione per almeno otto anni (limite massimo di spesa euro 300.000=). Tale deduzione è da ripartire in otto rate a partire dall'anno di stipula del contratto di locazione.

L'agevolazione riguarda:


- l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute al 12 novembre 2014, cedute da imprese di costruzione e da cooperative edilizie;
 - l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, o di restauro e di risanamento conservativo cedute da imprese di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie;
 - la costruzione di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori.
- Spese effettuate dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe Energetica A o B cedute da imprese costruttrici **per le quali è concessa la possibilità di detrarre il 50% dell'IVA pagata**;
 - Spese sostenute per la sistemazione a verde delle unità immobiliari e per interventi effettuati su parti comuni esterne degli edifici condominiali.

Si segnala che non possono essere indicate le spese sostenute nel 2019 per cui è stato scelto di optare, invece che per la detrazione, per la cessione del corrispondente valore della detrazione al fornitore che ha effettuato gli interventi (c.d. "sconto in fattura").



✓ **Spese assicurative e previdenziali**


- Contratto di stipula e ricevute premi assicurazione vita/infortuni;
- Contratto di stipula e ricevute premi assicurazione aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliare ad uso abitativo;
- Ricevute contributi versati all'INAIL per assicurazione casalinghe;
- Contratto di stipula e ricevute contributi a forme pensionistiche complementari;
- Ricevute contributi previdenziali (obbligatori e/o volontari, compresi quelli versati alle casse istituite presso gli ordini professionali, riscatto della laurea, ricongiunzione retributiva, versamenti volontari, ecc.).



✓ **Altre spese**

- Ricevute versamenti ai consorzi di bonifica;
- Ricevute erogazioni liberali a favore di: ONLUS, società di mutuo soccorso, partiti e movimenti politici, enti culturali e musicali (tra cui la Biennale di Venezia), società sportive dilettantistiche, associazioni di promozione sociale; paesi in via di sviluppo (ONG), istituzioni religiose, istituti scolastici di ogni ordine e grado (statali e paritari senza scopo di lucro finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa), istituzioni alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, Unione Buddhista Italiana, Unione Induista Italiana, fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;
- Ricevute di erogazioni liberali in denaro a favore degli investimenti in favore degli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti;

- Ricevute di erogazioni liberali a favore di trust o fondi speciali che operano nel settore della beneficenza;
- Ricevute di erogazioni liberali sostenute nel 2019 a favore di istituzioni concertistico-orche-strali, teatri nazionali, teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, imprese e centri di produzione teatrale e di danza, circuiti di distribuzione;
- Ricevute spese veterinarie (la detrazione spettante sarà calcolata sulla parte che eccede l'im-porto di euro 129,11, nel limite massimo di euro 387,34);
- Contratto di locazione di immobili da adibire ad abitazione principale stipulato ex lege 431/1998 o da lavoratori dipendenti che abbiano trasferito la residenza per motivi di lavoro;
- Ricevute per spese sostenute per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione (c.d. "pace contributiva") da parte di coloro che al 31 dicembre 1995 non avevano anzianità con-tributiva;
- Ricevute per erogazioni liberali in denaro effettuate nel 2019 in favore per interventi di ma-nutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici, e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (c.d. "sport bonus").



DATA A PRESCELTA PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE (barrare la casella)

- 30 GIUGNO 2020
- 30 LUGLIO 2020 con maggiorazione dello 0,4%

ANNOTAZIONI – ALTRE INFORMAZIONI

- Dichiaro di aver verificato le informazioni necessarie per la compilazione della dichiarazione dei redditi richieste dal presente modulo e spunto lo stesso in luogo della firma autografa.